

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026

217/2026/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI ATTE A OTTIMIZZARE LE CONNESSIONI DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 46/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2019, 27/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 27/2019/R/gas), e il relativo Allegato A (di seguito: Direttive per le connessioni di impianti di biometano);

- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 64/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 64/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 179/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 179/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 131/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 131/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2026, 67/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2026/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas) del 14 maggio 2026, prot. Autorità 35906 del 15 maggio 2026 come integrata con la comunicazione del 24 giugno 2026, prot. Autorità 46632 del 24 giugno 2026 (di seguito: comunicazione del 14 maggio 2026);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- l’Autorità, con la deliberazione 137/02, ha definito i criteri di accesso e di erogazione del servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/gas 55/09, ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti, precisando ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di adozione e aggiornamento e prevedendo adeguati strumenti di partecipazione e di rappresentatività delle parti interessate, nonché, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici siano presentate all’Autorità previa consultazione dei soggetti interessati;
- l’Autorità, inizialmente con la deliberazione 46/2015/R/gas e successivamente con le deliberazioni 27/2019/R/gas, 64/2020/R/gas, 179/2022/R/gas, 220/2023/R/gas, 131/2024/R/gas e 67/2026/R/gas, ha definito le Direttive per le connessioni di impianti di biometano, prevedendo che la connessione alle reti del gas naturale avvenga nel rispetto dei vincoli di economicità e sostenibilità economica, sicurezza ed efficienza, nonché secondo logiche *cost reflective* e adottando disposizioni

direttamente applicabili nel caso delle imprese distributrici e da applicare previa modifica dei Codici di rete nel caso delle imprese di trasporto;

- l’Autorità, con la deliberazione 220/2023/R/gas ha, in particolare e tra le altre cose, previsto che Snam Rete Gas:
 - elabori e pubblichi, come documento complementare al Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, la mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione nelle diverse aree del Paese, anche tenendo conto di stime relative all’evoluzione delle capacità produttive di biometano; e che a tal fine definisca, previa consultazione, e sottoponga all’approvazione dell’Autorità una procedura per l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie alla mappatura della capacità di trasporto e per la stima della capacità di produzione di biometano (di seguito: “Procedura per la mappatura delle capacità”);
 - definisca una procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas naturale, comprese le reti di distribuzione, al fine di individuare, secondo principi di trasparenza e non discriminazione, tra le diverse possibili configurazioni di connessione, quella caratterizzata da un minor costo infrastrutturale e, previa consultazione, la sottoponga all’approvazione dell’Autorità (di seguito: “Procedura per la connessione degli impianti di produzione di biometano”);
- l’Autorità, con la deliberazione 131/2024/R/gas in particolare, approvando, con modifiche, la “Procedura per la mappatura delle capacità” e la “Procedura per la connessione degli impianti di produzione di biometano” redatte da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 220/2023/R/gas, ha rivisto le modalità di espletamento della procedura di connessione alla rete del gas naturale dei medesimi impianti (prevista dalle Direttive per le connessioni di impianti di biometano):
 - stabilendo che la richiesta di connessione sia sempre presentata a Snam Rete Gas che si fa carico di individuare la soluzione tecnica di connessione ottimale (che minimizza i costi complessivi per il sistema per la realizzazione delle infrastrutture di connessione), mediante una comparazione dei costi complessivi imputabili alle diverse soluzioni di connessione alle reti di trasporto e di distribuzione limitrofe (ivi incluse le soluzioni che prevedono un aumento della capacità disponibile nella rete di distribuzione mediante la realizzazione di cabine REMI bidirezionali o di interconnessioni con altre reti di distribuzione limitrofe, nonché le soluzioni che necessitano dell’utilizzo dei carri bombolai ovvero le soluzioni che possono favorire l’aggregazione degli impianti di produzione da biometano limitrofi mediante la condivisione di uno o più elementi impiantistici e infrastrutturali necessari per la connessione alla rete);
 - individuando specifiche tempistiche per l’espletamento delle varie fasi in cui si articola il processo di individuazione della soluzione tecnica di connessione ottimale, nonché rivedendo le tempistiche a disposizione del gestore di rete per il rilascio del preventivo di connessione;

- l’Autorità, con la deliberazione 67/2026/R/gas, ha, in particolare e tra le altre cose, ulteriormente modificato le allora vigenti Direttive per le connessioni di impianti di biometano, disponendo che:
 - la quota del contributo di connessione di cui all’articolo 17 delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano posta in capo al richiedente la connessione alla rete del gas naturale di un impianto di biometano sia pari al 30%, mentre il restante 70% sia posto a carico dei gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata;
 - il gestore di rete individui e pubblici, anche nel proprio sito internet, le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti di produzione di biometano;
 - sia eliminata dalla regolazione vigente la possibilità di realizzazione in proprio, da parte del produttore di biometano richiedente la connessione, degli impianti di rete necessari per la connessione alle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi del proprio impianto di produzione di biometano;ed esplicitando che:
 - i costi di rinforzo, adeguamento e sviluppo delle reti del gas naturale nonché di realizzazione delle cabine REMI bidirezionali o di infrastrutture di interconnessione tra reti di distribuzione del gas naturale determinati in esito alla “Procedura per la connessione degli impianti di produzione di biometano” siano posti in capo alle imprese distributrici competenti;
 - nell’ambito della “Procedura per la connessione degli impianti di produzione di biometano”, ai fini dell’identificazione della soluzione di connessione più efficiente, siano valutate anche eventuali soluzioni che prevedano la realizzazione di gasdotti di interconnessione tra imprese distributrici confinanti site in prossimità dell’impianto di produzione di biometano oggetto della richiesta di connessione e che a tal fine Snam Rete Gas dia evidenza all’impresa distributtrice competente (impresa distributtrice nel cui ambito di competenza sorgerà l’impianto di produzione di biometano oggetto della richiesta di connessione) della presenza di altre reti con potenziale capacità di immissione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- Snam Rete Gas, con la comunicazione del 14 maggio 2026 e in esito alla consultazione degli utenti, ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio Codice di Rete e della “Procedura per la connessione degli impianti di produzione di biometano” al fine di recepire le disposizioni in materia di connessioni alle reti del gas naturale introdotte con le deliberazioni 131/2024/R/gas e 67/2026/R/gas.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento trasmessa da Snam Rete Gas con la comunicazione del 14 maggio 2026 sia coerente con quanto disposto dall'Autorità con le deliberazioni 131/2024/R/gas e 67/2026/R/gas;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la medesima proposta di Snam Rete Gas

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con la comunicazione del 14 maggio 2026 e allegata alla presente deliberazione (Allegato 1);
2. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento della Procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas di cui all'articolo 3 della deliberazione 220/2023/R/Gas trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con la comunicazione del 14 maggio 2026 e allegata alla presente deliberazione (Allegato 2);
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua